

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 277

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, CASOLI, DELL'OSSO,  
PIZZO, PIERRI, ZAPPASODI e SELLITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1992

Disciplina delle figure professionali del personale tecnico-  
sanitario degli igienisti e degli assistenti dentali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di assicurare, attraverso una idonea normativa, riconoscimento e tutela di due categorie professionali che svolgono un ruolo di grande rilevanza nell'azione di profilassi e di tutela della salute dentale: quella degli igienisti dentali e quella degli assistenti dentali.

Tali figure sono presenti sia nelle strutture pubbliche che in quelle private (le quali, come noto, coprono circa l'80 per cento dell'assistenza sanitaria nel settore) e svolgono una attività tanto insostituibile quanto delicata e complessa.

Solo recentemente col decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, attuativo del decreto del Presidente della

Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si è provveduto ad istituire la figura dell'igienista dentale, qualificato come operatore professionale di prima categoria, identificandone il profilo professionale. Gli igienisti dentali operanti presso il Servizio sanitario nazionale devono essere in possesso di un attestato di abilitazione rilasciato a seguito di un corso di durata almeno biennale svolto presso il Servizio sanitario nazionale medesimo, per il cui accesso si richiede il diploma di scuola media superiore.

Tale decreto ha rappresentato un significativo, ma solo parziale, passo in avanti nella qualificazione della categoria; esso interessa infatti solo gli igienisti e non

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche gli assistenti dentali, ma soprattutto non riguarda che una quota esigua degli operatori, quelli alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, trascurando l'enorme maggioranza, che opera in strutture private.

Per tutelare la professionalità delle categorie e meglio garantire la qualità dei servizi odontoiatrici pubblici e privati si rende dunque necessario un intervento legislativo che identifichi le figure dell'igienista e dell'assistente dentale, determinandone il relativo profilo professionale, e che stabilisca le modalità di abilitazione per l'esercizio di tali professioni.

Il presente disegno di legge identifica (articoli 1 e 2) la figura dell'igienista e dell'assistente, limitando l'esercizio della

relativa attività ai soggetti che siano titolari di una abilitazione conseguita attraverso la frequenza - e il superamento dei relativi esami - di corsi tecnico-pratici biennali, promossi dalle regioni in collaborazione col Servizio sanitario nazionale e con istituti universitari.

Al fine di garantire la necessaria uniformità delle caratteristiche dei corsi, degli insegnamenti e degli esami, si demanda al Ministro della sanità il compito di emanare norme in materia (articolo 3).

Il presente disegno di legge, infine, detta una disciplina transitoria che consente a coloro che già svolgono da un triennio le attività in questione di conseguire il relativo titolo di abilitazione attraverso la frequenza di speciali corsi tecnico-pratici.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Gli igienisti dentali svolgono compiti relativi alla prevenzione delle affezioni bucco-dentali alle strette dipendenze di medici specialisti nelle discipline odontostomatologiche e dei dottori in odontoiatria; collaborano alla compilazione delle cartelle cliniche odontostomatologiche e provvedono alla raccolta dei dati clinico-statistici; provvedono all'ablazione del tartaro ed alla levigatura delle radici nonchè alla applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono alla istruzione sulle metodiche di igiene orale, sull'uso razionale dei presidi, sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e sulla pratica dentale; indicano le norme di alimentazione razionale per la tutela della salute dentale.

2. Possono esercitare l'attività di igienista dentale coloro che siano in possesso di un attestato di abilitazione rilasciato a seguito di un corso biennale presso presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie, cui può accedere chi abbia conseguito un diploma di istruzione secondaria.

## Art. 2.

1. Gli assistenti dentali svolgono attività di assistenza alle strette dipendenze di medici specialisti nelle discipline odontostomatologiche e dei dottori in odontoiatria; curano la funzionalità dei macchinari e delle attrezzature, l'ordine e la manutenzione dello strumentario, l'igiene, la sterilizzazione e la decontaminazione dello strumentario, delle attrezzature e dei macchinari, nonchè dell'area operativa; mantengono i rapporti con i fornitori, tecnici e laboratori odontotecnici; curano, in caso di necessità,

ì rapporti con la clientela e la gestione contabile dello studio.

2. Possono esercitare l'attività di assistente dentale coloro che siano in possesso di un attestato di abilitazione rilasciato a seguito di un corso biennale presso presidi del Servizio sanitario nazionale o strutture universitarie, cui può accedere chi abbia conseguito l'ammissione al terzo anno di scuola superiore.

#### Art. 3.

1. I corsi di formazione di cui agli articoli 1 e 2 sono promossi dalle regioni, nel quadro delle attribuzioni relative all'istruzione professionale.

2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le caratteristiche dei corsi tecnico-pratici e le condizioni per il rilascio degli attestati di abilitazione.

#### Art. 4.

1. L'esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2 presso strutture pubbliche e private è riservato agli igienisti dentali ed agli assistenti dentali abilitati.

2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

#### Art. 5.

1. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la qualifica di igienista dentale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei seguenti requisiti o si trovino nelle seguenti condizioni:

a) aver svolto attività per almeno tre anni presso studi odontoiatrici svolgenti attività nel territorio nazionale;

b) aver frequentato, previo esame di ammissione, un corso di formazione della durata di almeno quattrocento ore, di cui metà di tirocinio pratico, presso scuole del

Servizio sanitario nazionale, università o scuole autorizzate.

2. La frequenza al tirocinio pratico, attestata nelle forme previste dalla legge, può avvenire anche presso gli studi professionali privati, da cui proviene il personale stesso, sotto la vigilanza della struttura scolastica.

3. Assumono la qualifica di assistenti dentali coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano i seguenti requisiti o si trovino nelle seguenti condizioni:

a) aver prestato servizio per almeno due anni presso studi odontoiatrici svolgenti attività nel territorio nazionale, a prescindere dal titolo di studio già posseduto;

b) aver frequentato un corso di formazione professionale, a carattere regionale, della durata di trecento ore presso scuole del Servizio sanitario nazionale o autorizzate.

4. La frequenza dovrà essere attestata nelle forme previste dalla legge.